

Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto

STATUTO ALBERTINO

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Omissis

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Capo provvisorio dello Stato

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato a Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

La Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

Omissis

FORMA DI GOVERNO

Art. 2 Statuto Albertino.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 4 Statuto Albertino.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 1 Cost.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 139 Cost.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

POTERE LEGISLATIVO

Art. 3 Statuto Albertino

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 70 Cost.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

SENATO

Art. 33 Statuto albertino

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
- 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
- 4° I Ministri di Stato;
- 5° I Ministri Segretari di Stato;
- 6° Gli Ambasciatori;
- 7° Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
- 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
- 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
- 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
- 14° Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
- 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
- 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
- 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
- 19° I Membri ordinari del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
- 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
- 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione d'è loro beni, o della loro industria.

Art. 34 Statuto Albertino

I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35 Statuto Albertino

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 58 Cost.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39 Statuto Albertino

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40 Statuto Albertino

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 56 Cost.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

POTERE ESECUTIVO

Art. 5 Statuto Albertino

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6 Statuto Albertino

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 65 Statuto Albertino

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 92 Cost.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 94 Cost.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

....*omissis*

Art. 95 Cost.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

POTERE GIUDIZIARIO

Art. 7 Statuto Albertino

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8 Statuto Albertino

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 68 Statuto Albertino

La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 101 Cost.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102 Cost.

La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

...*omissis*

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24 Statuto Albertino

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25 Statuto Albertino

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26 Statuto Albertino

La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27 Statuto Albertino

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14 Cost.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il testo integrale dello Statuto Albertino è consultabile sul sito del Quirinale.